

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 21/03/2022 presso la sede aziendale dello Scatolificio Maffioli & Turrina S.p.A. si sono incontrati:

- Datore di lavoro Scatolificio Maffioli & Turrina S.p.A. , nella persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Maffioli Chiara, in questa sede assistita da Apindustria Verona nella persona del funzionario Dott.ssa Faccioli Chiara
- i lavoratori rappresentati ed assistiti dalle OO.SS. FISTEL – CISL di Verona, nella persona del funzionario Sig. Massimo Recchia e la SLC – CGIL di Verona, nella persona del Segretario Sig. Mario Lumastro

anche solo le Parti

PREMESSO CHE LE PARTI:

- intendono proseguire nell'ambito di una contrattazione aziendale considerando il confronto un valore aggiunto reciproco;
- sono intenzionate a formalizzare la prosecuzione dell'intesa già raggiunta con l'accordo sottoscritto in data 08/10/2018 che ha introdotto un sistema di welfare aziendale di cui i lavoratori hanno potuto avvantaggiarsi e beneficiare dal 2018 a tutto il 2022;
- in occasione del rinnovo del piano di welfare intendono anche definire la bilateralità prevista dal CCNL cartai cartotecnici Unigec Unimatica Confapi a partire dal 2021.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse fanno parte integrante il presente accordo;
2. Le parti intendono concordare un'intesa che consenta di offrire anche per l'anno 2021 un welfare aziendale come disciplinato dalle lettere f), f-bis) e f-ter) dell'art. 51 del Tuir, come modificato da Legge Finanziarie dal 2016 in poi;
3. Le parti confermano pertanto anche per l'anno 2022 un welfare del valore di cui alla successiva tabella da convertire in beni, servizi o prestazioni per educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria per se o per i familiari di cui all'art. 12 del Tuir anche non fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi e in particolare coniuge/figli legittimi, naturali o adottivi/ genitori/fratelli o sorelle/dei suoceri/ generi e nuore.

4. Tale welfare sarà erogato a tutto il personale appartenente alle categorie di operai, impiegati e quadri in costanza di rapporto alla data della firma e a quelli successivamente assunti a patto che abbiano in azienda almeno un'anzianità di servizio pari a tre mesi. Il welfare sarà riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto a termine e/o in somministrazione, ferma restando l'anzianità minima sopra prevista. Nella definizione dell'anzianità la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. E' previsto altresì il riproporzionamento rispetto all'orario di lavoro per i contratti a tempo parziale. Sono esclusi dal presente regolamento gli apprendisti e gli addetti all'Ufficio Commerciali.
5. Il piano di welfare offerto dall'azienda prevede il riconoscimento ai lavoratori dei seguenti valori differenziato per livello di appartenenza:

LIVELLO	IMPORTO
Quadro	€ 1.300
A	€ 1.250
B1	€ 1.200
B2	€ 1.150
C1	€ 1.100
C2	€ 1.000
C3	€ 900
D2	€ 800

6. Gli importi di cui al punto 5. sono comprensivi dei flex benefits stabiliti dall'art. 10-bis del CCNL Unigec Unimatica Confapi applicato in azienda (€ 258,00).
7. Come per gli accordi precedenti anche per quest'anno le opzioni per i beni, le prestazioni e i servizi della piattaforma welfare dovranno essere esercitate entro il 31/03/2023. Qualora alla scadenza dell'accordo (31/03/2023) il piano welfare non fosse stato interamente goduto da parte dei lavoratori, l'importo residuo costituirà retribuzione lorda a tutti gli effetti quindi soggetta a prelievo contributivo e fiscale e verrà erogata nel mese di aprile 2023, fatta salva l'ipotesi di proroga e/o rinnovo per cui l'importo sarà riportato all'anno civile successivo ovvero 2023.
8. L'importo di cui alla tabella precedente rimane invariato, tuttavia sarà messo a disposizione dei lavoratori sulla piattaforma in due tranche, per il 50% entro il 30/04/2022 e per il restante 50% entro il 30/09/2022.

9. Le cessazioni del rapporto di lavoro in costanza d'anno, avvenute per dimissioni o per licenziamento o per risoluzione consensuale determineranno il riproporzionamento dell'importo di cui al punto 5 (tabella) in dodicesimi e al lavoratore verranno riconosciuti tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di durata del rapporto. Nell'ipotesi che alla data di cessazione del rapporto sia stato utilizzato un ammontare superiore rispetto al dovuto di welfare il datore di lavoro recupererà la differenza detraendola dalle competenze di fine rapporto. Qualora invece l'importo non sia stato interamente usufruito in beni, prestazioni e servizi il datore di lavoro corrisponderà la differenza come competenze ordinarie lorde a tutti gli effetti e quindi soggette al prelievo contributivo e fiscale.
10. Per quanto riguarda la scelta del piano welfare, la personalizzazione del servizio di welfare, le modalità di rimborso, ecc. si rinvia al regolamento messo a disposizione dalla piattaforma.
11. Il piano welfare concordato con il presente accordo avrà durata fino al 31/12/2022 e decorre dal 01/01/2022.
12. Il presente accordo ha valore *erga omnes*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Scatolificio Maffioli & Turrina S.p.A.
Dott.ssa Maffioli Chiara

Apindustria Verona
Dott.ssa Faccioli Chiara

FISTEL-CISL

Massimo Recchia



SLC-CGIL

Mario Lumastro

